

**CONVENZIONE/DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER IL RECUPERO E PRONTO SOCCORSO  
VETERINARIO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE INCIDENTATI NEL TERRITORIO DEL  
COMUNE DI SANTA MARINELLA**

**FRA**

Il Comune di Santa Marinella (Roma), con sede in Santa Marinella (Roma) – via Aurelia n. 455 – codice fiscale: 02963250580 – Partita I.V.A.; 01142111002 -, nella persona della responsabile del Settore denominato “Polizia Locale e Protezione Civile” capitano Ketì MARINANGELI, nata tale nominata con apposito decreto n. 104 del 15.9.2020, il Sindaco avv. Pietro TIDEI, la quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e contro dell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta – DA UNA PARTE -;

**E**

DALL’ALTRA - .....;

Premesso che:

- in base alle modifiche introdotte dal Nuovo Codice della Strada, in particolare il comma 9bis dell’art. 189, è diventato obbligatorio per ogni utente della strada, soccorrere gli animali vittime di incidenti stradali, ponendo in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento;
- nel caso in cui l’incidente stradale coinvolga animali, il Comune sul cui territorio si è verificato il sinistro, si dovrà far carico, in base alla legge 298/2006 e alle successive norme di attuazione, delle spese conseguenti al soccorso dell’animale, qualora non si risalga ad un proprietario;
- qualora il rinvenimento di animali incidentati sul territorio comunale avvenga in orario notturno, ovvero in giorno festivo, è necessario il ricovero degli stessi in strutture operative con servizio 24/h;

Richiamata la sottostante normativa:

- la legge 14 agosto 1991, n. 281: “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991), che promuove e disciplina l’attività di tutela degli animali d’affezione;
- la Legge Regionale 21 Ottobre 1997, n. 34. “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- l’articolo 812 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) “Distinzione dei beni”;
- l’articolo 925 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) “Animali mansuefatti”;
- l’articolo 928 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) “Pubblicazione del ritrovamento”;
- l’articolo 18 del Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (in SO alla GU 29 agosto 1977, n. 234) (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382): Polizia locale urbana e rurale - “le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali”;
- l’articolo 3 del Decreto Presidente Repubblica 31 marzo 1979 - Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente nazionale protezione animali: é attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione ,esercitata dall’Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”;
- il Decreto Presidente Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954;

Preso atto:

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale ottemperare ai soprarichiamati obblighi di legge mediante la stipula di una apposita convenzione con un Ospedale Veterinario h. 24/24 in possesso dei requisiti di legge;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. del

**T**

### **UTTO CIO' PREMESSO**

come facente parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1**

#### **OGGETTO / FINALITA'**

La presente convenzione ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune di Santa Marinella e \_\_\_\_\_ per lo svolgimento - anche in via non esclusiva, secondo una possibile rotazione settimanale/mensile - del servizio di pronto soccorso animali che comprende l'esecuzione delle attività di recupero e di pronto soccorso degli animali di affezione incidentati, l'accertamento della proprietà tramite il lettore ottico, la custodia, mantenimento e assistenza veterinaria degli animali incidentati rinvenuti nel territorio del Comune di Santa Marinella;

#### **ART. 2**

#### **OBBLIGHI DELL'OSPEDALE VETERINARIO**

\_\_\_\_\_ si impegna a:

1. provvedere, con servizio attivo 24 h su 24 h, sia nei giorni feriali, che festivi, al recupero degli animali di affezione incidentati rinvenuti sul territorio del Comune di Santa Marinella e all'accertamento della eventuale proprietà tramite il lettore ottico;
2. effettuare le prestazioni d'urgenza il prima possibile e comunque entro il termine di un'ora dalla richiesta;
3. provvedere al trasporto degli animali incidentati presso l'ambulatorio veterinario con utilizzo di apposito mezzo;
4. fornire agli animali incidentati un servizio di assistenza veterinaria e la degenza presso l'ambulatorio veterinario per i tempi necessari alla guarigione;
5. trasmettere al Comune di Santa Marinella – Comando Polizia Locale - un rendiconto mensile relativo agli interventi di recupero degli animali di affezione incidentati nel territorio del Comune di Santa Marinella specificando il numero complessivo degli interventi eseguiti, la data dell'intervento, la tipologia di assistenza veterinaria fornita, il numero di giorni di degenza in clinica e la data di dimissione o decesso e provvedere alla emissione della fattura elettronica per il pagamento delle prestazioni effettuate.
6. le prestazioni verranno fatturate secondo il tariffario allegato, riferito alle attività più comuni, mentre, altre prestazioni particolari, se richieste, verranno fatturate non oltre il tariffario medio dei compensi professionali, oltre oneri ed iva;
7. per i soggetti dei quali sia identificata la proprietà, i costi sostenuti per l'attività di pronto soccorso e per l'eventuale periodo di ricovero saranno addebitati integralmente direttamente al proprietario

#### **ART. 3**

#### **OBBLIGHI DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA**

Il Comune di Santa Marinella si impegna a:

1. intervenire in prima istanza, tramite il Comando di Polizia Locale, che allenterà il servizio delle guardie zoofile, a presidio dell'animale incidentato in attesa dell'intervento del personale
2. a mettere a disposizione della cittadinanza, in caso di rinvenimento di animali incidentati, il numero telefonico \_\_\_\_\_, attivo 24 ore su 24, in alternativa al numero telefonico comunale di riferimento, che fa capo al Comando di Polizia Locale, nonché i numeri di emergenza delle altre forze di polizia.

3. effettuare, quando possibile, un primo accertamento della eventuale proprietà tramite il lettore ottico da parte della Polizia Locale, che provvederà a comunicarlo al Servizio Veterinario della Asl RM4 per risalire all'intestatario dello stesso.
4. contattare direttamente il proprietario dell'animale, se accertato dalla lettura del microchip da parte della Polizia Municipale, per il recupero immediato;
5. comunicare a \_\_\_\_\_, in forma scritta, ogni evento che possa incidere sull'attività oggetto della presente convenzione;
6. collaborare con \_\_\_\_\_ per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

#### **ART. 4**

##### **MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO**

Il Comune di Santa Marinella si impegna, previa accettazione della fattura elettronica che verrà presentata mensilmente \_\_\_\_\_, al pagamento secondo le normative al momento vigenti.

#### **ART. 5**

##### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione sarà valida ed efficace a partire dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_. L'Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di prorogare/rinnovare l'affidamento dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **ART. 6**

##### **INADEMPIENZE**

Il Comune di Santa Marinella si riserva di recedere anticipatamente, dalla presente convenzione, in caso di inadempienze, da parte della \_\_\_\_\_, agli obblighi previsti dal presente atto e dalla normativa citata in premessa, nonché gravi danni provocati all'immagine del Comune di Santa Marinella. Eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto con fissazione del termine per la necessaria regolarizzazione. Trascorso tale termine senza che \_\_\_\_\_, vi abbia provveduto, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca immediata senza obbligo di alcun risarcimento di danni o indennizzi di sorta.

#### **ART. 7**

##### **FACOLTA' DI RECESSO**

Il Comune di Santa Marinella e \_\_\_\_\_, si riservano la facoltà di recedere, dal presente accordo prima del termine stabilito al precedente art. 5 e comunque, con preavviso scritto a mezzo **pec** o raccomandata postale di almeno due mesi.

#### **ART. 8**

##### **CONTROVERSIE**

Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente sarà unicamente quello di Civitavecchia.

#### **ART. 9**

##### **REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 266/91.

#### **ART. 10**

##### **RINVIO ALLE NORME GENERALI**

Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore. Le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto